

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 7 APRILE 2015

n. 47



Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
aprile 2015, n. 199

Decreto di Indizione comizi.

Pag. 11790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
aprile 2015, n. 200

**Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi,
ex art. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e suc-
cessive modificazioni.**

Pag. 11790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
aprile 2015, n. 201

**Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica
di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del
numero minimo e massimo di candidati, suddiviso per
genere, e determinazione del numero di presentatori.
Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gen-
naio 20056, n. 2, e successive modificazioni.**

Pag. 11793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
aprile 2015, n. 202

**Decreto di approvazione del modello di scheda per le
elezioni regionali.**

Pag. 11795

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2015, n. 199

Decreto di Indizione comizi.**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTI gli art. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014);

RITENUTO di dover indire, ex art. 5, della citata legge regionale, le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni;

DECRETA

nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.

I comizi sono convocati per domenica 31 maggio 2015; le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione.

Bari, li 7 aprile 2015

VENDOLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2015, n. 200

Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex art. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO il proprio decreto n. 199 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 31 maggio 2015, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 3 e 4 della sopra richiamata l.r. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite dalla legge della Repubblica, sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia della Regione.

Bari, li 7 aprile 2015

VENDOLA


Regione Puglia

Il Presidente della Giunta

Tabella di assegnazione alle circoscrizioni elettorali della Regione Puglia dei ventitré seggi di Consigliere Regionale - ex art. 4, co. 1, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, (parte integrante del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. *200/EL/REG/P* del *07-04-2015*)

<u>QUOZIENTE DI RIPARTO:</u>					<u>176.198,00</u>
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI	
BARI	1.247.303	7	13.917,00	7	
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	39.327,00	2	
BRINDISI	400.801	2	48.405,00	2	
FOGGIA	626.072	3	97.478,00 (*)	4	
LECCE	802.018	4	97.226,00 (*)	5	
TARANTO	584.649	3	56.055,00	3	
TOTALI	4.052.566	21	352.408,0	23	

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro seggio.

VENDOLA

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2015, n. 201

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero minimo e massimo di candidati, suddiviso per genere, e determinazione del numero di presentatori. Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 199 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 31 maggio 2015, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica

6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della sopra richiamata l.r. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

DECRETA

le liste circoscrizionali da utilizzare per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere, un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale dalla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella medesima tabella è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero previste dall'art. 8, comma 9, della legge regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia della Regione.

Bari, lì 7 aprile 2015

VENDOLA


Regione Puglia
Il Presidente della Giunta

TABELLA DI DETERMINAZIONE, PER CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, DEL NUMERO MINIMO E MASSIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE, SUDDIVISO PER GENERE, E NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	CONSIGLIERI DA ELEGGERE	NUMERO CANDIDATI						NUMERO SOTTOSCRITTORI		
			MINIMO		MASSIMO		TOTALE (1)	GENERE B (2)	GENERE A (3)	MINIMO (3)	MASSIMO (3)
			GENERE A (2)	GENERE B (2)	GENERE A (3)	GENERE B (3)					
BARI	1.247.303	7	3	4	15	6	8	2000	3000		
BARILETTA-ANDRIA-TRAN	381.723	2	1	1	5	2	3	1000	1500		
BRINDISI	400.801	2	1	1	5	2	3	1000	1500		
FOGGIA	626.072	4	2	2	8	3	5	1750	2500		
LECCE	802.018	5	2	3	10	4	6	1750	2500		
TARANTO	564.849	3	1	2	7	3	4	1750	2500		
TOTALI	4.062.666	23	10	13	60	20	30	###	###		

(1) Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati al sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quotazione frazionaria si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formati a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato lista non risulterà dalla proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma."

(3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"8. Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerata dalla sottoscrizione degli elettori la lista, con simbolo anche composto, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2015, n. 202

Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 recante "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale);

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 7, comma 10, della citata legge regionale n. 2/2005, e ss.mm.ii., il quale demanda al Pre-

sidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;

DECRETA

La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2015 e B/2015 che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della Regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.

Bari, lì 7 aprile 2015

VENDOLA



Tabella A (allegata al Decreto n. ²⁰²461/REG/P emesso dal Presidente della Giunta regionale in data DF = 04/2015)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia

PARTE I	<p>1</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p>	<p>7</p> <p>8</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p>	PARTE II
PARTE III	<p>NOME E COGNOME (SUCCEDUTO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p>				PARTE IV
					<p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p>

IL PRESIDENTE

VENDOLA

**REGIONE PUGLIA**

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, per consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine definitivo del sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo candidato presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Bari, 07-04 2015

VENDOLA
Vendola

REGIONE  PUGLIA

Tabella B (allegata al Decreto n. ²⁰² ~~07-04~~ /REG/P emesso dal Presidente della Giunta regionale in data ~~07-04~~ - 2015)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia

PARTE IV

PARTE III

PARTE II

PARTE I


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE
della PUGLIA
(data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
di

SCHEDA PER LA VOYAZIONE

Firma dello scrittore

ILLO
REGIO
SCHEDA

VENDOLA
[Handwritten signature]



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza